

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione n. 470/2016/R/GAS del 4 agosto 2016

**DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2016
336/2016/R/GAS**

AVVIO DI UN PROGETTO PILOTA RELATIVO AL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS CHE ALIMENTANO IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/ R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A (di seguito: Quadro strategico);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 409/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 409/2015/R/GAS o primo documento per la consultazione);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 613/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 613/2015/R/GAS o secondo documento per la consultazione);
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
- il Codice di Rete della Società Gasdotti Italia S.p.a., come da ultimo approvato.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la deliberazione n. 137/02, all’articolo 9, prevede, relativamente ai punti non interconnessi con l’estero, con gli stoccaggi o con i terminali di rigassificazione, un’unica modalità di conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo; in particolare, il comma 9.1, lettera c), dispone che la capacità sia conferita entro il 31 agosto di ogni anno, per un anno termico, con effetto dall’1 ottobre del medesimo anno;
- la medesima deliberazione, all’articolo 17, disciplina i corrispettivi da applicare nei casi in cui vi sia uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente in un punto di uscita o di riconsegna e la capacità conferita su base giornaliera;
- le richiamate disposizioni trovano inoltre più specifica attuazione nelle norme contenute nei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto;
- l’obiettivo OS3, del “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, prevede la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto, nonché della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, in particolare con riferimento ai punti che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- con il documento per la consultazione 409/2015/R/gas, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti in merito all’avvio di un progetto pilota relativo alla riforma dei criteri di conferimento della capacità nei punti di riconsegna della rete di trasporto che alimentano impianti di generazione elettrica al fine di realizzare il passaggio verso più flessibili ed efficienti meccanismi di conferimento;
- l’intervento di riforma di cui al precedente alinea si inserisce in un percorso di revisione più ampio dei criteri di conferimento che, dopo una fase di sperimentazione presso i punti di riconsegna della rete che alimentano impianti di generazione elettrica e sulla base dei risultati ottenuti, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di punti di riconsegna;

- nel documento per la consultazione 409/2015/R/gas, l'Autorità ha prospettato i seguenti interventi di riforma:
 - a) introdurre presso tutti i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, oltre all'attuale conferimento annuale, anche un conferimento di capacità per il servizio di trasporto continuo di tipo giornaliero e infra-giornaliero; a tal fine sono state prospettate due opzioni:
 - opzione 1: scelta da parte dell'utente tra il regime attuale con conferimento annuale ed un regime con esclusivo conferimento giornaliero/infra-giornaliero;
 - opzione 2: allocazione di capacità aggiuntiva giornaliera con un "cap" pari ad una percentuale della capacità annuale conferita;
 - b) iniziare la sperimentazione solo con il prodotto giornaliero e non con tutte le tipologie di prodotti di capacità infra-annuale attualmente disponibili presso i punti di entrata e uscita interconnessi con l'estero; introdurre presso le aree di prelievo un criterio di conferimento implicito dei nuovi prodotti di capacità infra-annuale per i soli utenti che servono impianti termoelettrici;
 - c) valutare la possibilità di assegnare la capacità infra-annuale tramite la Piattaforma Prisma secondo le regole stabilite nel regolamento UE n. 984/2013 relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto gas (di seguito: regolamento CAM);
 - d) prevedere una modalità di determinazione dei corrispettivi per i nuovi prodotti di capacità infra-annuali che assicuri la copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto mantenendo inalterato l'equilibrio del contributo tra le diverse tipologie di utenza (termoelettrici, industriali e civili);
 - e) modificare le attuali disposizioni in tema di scostamento per i soli punti che alimentano impianti di generazione elettrica e per i quali è stata esercitata l'opzione di acquisire i nuovi prodotti di capacità infra-annuale;
 - f) introdurre i nuovi meccanismi di conferimento dei prodotti di capacità giornaliera nel corso dell'anno termico 2015-2016, con una possibile revisione del contratto in essere con l'impresa di trasporto;
- nell'ambito del processo di consultazione è emerso un generale supporto da parte di tutti i soggetti interessati circa l'intenzione dell'Autorità di procedere alla riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, pur con posizioni differenziate relativamente alla scelta delle modalità di attuazione; in particolare, alcuni soggetti hanno segnalato l'opportunità di circoscrivere il perimetro di riferimento della riforma prospettata ai soli impianti di generazione di energia elettrica abilitati ad operare nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD);
- la suddetta categoria di impianti sarebbe a loro avviso quella che potrebbe trarre maggior beneficio dalla riforma poiché caratterizzata da alti consumi di gas con una produzione non legata a curve giornaliere/stagionali predefinite mentre, al

contrario, gli impianti che hanno una produzione associata a curve giornaliere/stagionali predefinite, potrebbero non trarre alcun beneficio dalla riforma prospettata, in quanto vedrebbero solo un aumento dei costi associati alla prenotazione della capacità;

- con riferimento al punto a), relativamente alle opzioni prospettate, molti dei soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso la propria preferenza per l'opzione 2, richiedendo tuttavia di non prevedere un "cap" alla capacità giornaliera; in particolare, i soggetti intervenuti nella consultazione hanno evidenziato la necessità di garantire la massima flessibilità possibile ed alcuni di essi hanno proposto specifiche modifiche finalizzate a perseguire tale obiettivo;
- l'impresa principale di trasporto ha segnalato la possibilità che entrambe le opzioni, pur introducendo maggiore flessibilità, aumentino la complessità dei processi gestionali e comportino tempi lunghi per l'adeguamento dei sistemi informativi; Snam Rete Gas ritiene che la previsione per alcune tipologie di utilizzatori della possibilità di conferimenti infra-annuali, in forma parziale o totale rispetto al conferimento annuale, possa introdurre elementi di criticità nelle procedure di *switching*, nella gestione dei punti condivisi e nelle penalità per supero;
- al fine di consentire l'avvio della riforma in tempi brevi, l'impresa di trasporto ha proposto, in alternativa, di valutare la possibilità di eliminare il conferimento di capacità presso i punti di riconsegna delle reti regionali, prevedendo, in analogia al settore della distribuzione, una fatturazione del servizio sulla base dei volumi di gas effettivamente prelevati e allocati agli utenti;
- alcuni utenti hanno evidenziato, inoltre, l'opportunità di introdurre presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione elettrica tutte le tipologie di prodotto di capacità attualmente disponibili presso i punti di entrata ed uscita interconnessi con l'estero, in linea con le migliori prassi europee, al fine di garantire adeguata flessibilità anche agli impianti con curve di produzione stagionale; la maggior parte degli utenti ha chiesto di valutare la possibilità di allargare il ventaglio dei prodotti offerti dopo un primo anno di sperimentazione del progetto pilota;
- con riferimento al punto b), la maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione si è espressa sfavorevolmente all'introduzione presso le aree di prelievo di un conferimento implicito della capacità infra-annuale, ritenendo preferibile l'assetto attuale che consente agli operatori l'ottimizzazione dei prelievi sulla base del proprio portafoglio clienti;
- con riferimento al punto c), la maggior parte dei partecipanti alla consultazione non ha evidenziato criticità nell'utilizzo della piattaforma Prisma purché utilizzando delle regole e tempistiche di allocazione definite specificatamente per il contesto termoelettrico;
- con riferimento al punto d), i soggetti intervenuti nella consultazione ritengono essenziale prevedere un valore del corrispettivo da applicare ai prodotti di capacità infra-annuale non eccessivamente elevato per garantire l'accesso al nuovo regime di un'adeguata platea di impianti a gas; alcuni di essi hanno

evidenziano la necessità di un meccanismo di determinazione dei corrispettivi che, pur garantendo un'invarianza dei ricavi di trasporto, superi gli attuali equilibri in termini di distribuzione dei costi tra le varie tipologie di utenti a favore degli utenti termoelettrici;

- con riferimento al punto e), la revisione dei corrispettivi applicabili in caso di scostamento tra le capacità utilizzate e conferite all'utente finalizzata a ridurre l'onere per i produttori connesso con cambiamenti della propria programmazione prossimi al tempo reale, è stata accolta positivamente da tutti i soggetti intervenuti nella consultazione; inoltre, considerata l'onerosità delle attuali penali, quasi tutti hanno segnalato l'urgenza di applicare il prima possibile il nuovo regime in consultazione basato su corrispettivi di scostamento giornalieri;
- con riferimento al punto f), relativamente alle tempistiche di attuazione della riforma, la maggior parte dei soggetti intervenuti nella consultazione ha auspicato l'entrata in vigore delle misure nel più breve tempo possibile, anche ad anno termico in corso; viene segnalata, tuttavia, anche l'esigenza di garantire un adeguato periodo di preavviso tra la pubblicazione delle nuove regole e la loro implementazione, al fine di consentire i necessari adeguamenti contrattuali per i contratti già in essere;
- l'impresa maggiore di trasporto ha, infine, rilevato l'opportunità di eliminare il conferimento nel mese di agosto poiché per i conferimenti presso i punti di riconsegna, gli utenti ricorrono quasi esclusivamente al conferimento previsto nel mese di settembre. Infine, un partecipante alla consultazione ha chiesto di prevedere anche la possibilità di conferimento con sessioni *intra-day*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito della prima consultazione sono emersi ulteriori elementi che l'Autorità ha ritenuto opportuno approfondire, avviando una seconda fase di consultazione con il documento 613/2015/R/GAS;
- in particolare, alla luce delle osservazioni raccolte, l'Autorità, al fine di consentire un avvio della riforma già in corso di anno termico, ha presentato, nel secondo documento per la consultazione, l'ipotesi di introdurre presso i punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici appartenenti alla categoria delle c.d. unità di produzione rilevanti, un sistema di conferimento *ex-post* che prevedesse:
 - i) il mantenimento presso le aree di prelievo delle attuali modalità di conferimento;
 - ii) il conferimento agli utenti, da parte dell'impresa di trasporto, di una capacità giornaliera equivalente al consumo effettuato presso i punti di riconsegna che alimentano unità di produzione rilevanti;
 - iii) il superamento dell'attuale sistema di penali, che resterebbe in vigore solo presso le aree di prelievo;

- iv) l'introduzione di un regime di deroga dal nuovo regime di conferimento *ex-post* per le unità rilevanti la cui produzione è finalizzata ad utilizzi diversi dall'immissione in rete di energia elettrica;
 - v) un valore del nuovo corrispettivo giornaliero da applicare al conferimento *ex-post* determinato, sulla base di un criterio di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto con mantenimento dell'attuale equilibrio del contributo tra le diverse tipologie di utenza (termoelettrici, industriali e civili), come rapporto fra il costo della capacità di trasporto che si stima sarebbe stata conferita ai punti di riconsegna oggetto di sperimentazione nel contesto regolatorio attuale ed il volume che si prevede sia prelevato presso i medesimi punti; tale valore era stato stimato dall'Autorità nell'intervallo 0,8-0,9 €/cent/Smc;
 - vi) il mantenimento di un livello di garanzie basato sui conferimenti già effettuati, nelle more dell'introduzione di un sistema di monitoraggio ed eventuale adeguamento su base giornaliera delle garanzie prestate, sul modello di quanto già definito per il sistema di bilanciamento gas;
 - vii) l'avvio del nuovo regime nel corrente anno termico, prevedendo che l'impresa di trasporto, al termine dell'anno termico 2015/2016, proceda ad un conguaglio tra gli importi che sarebbero dovuti dall'utente, relativamente al periodo del medesimo anno termico a partire dal mese di emanazione del provvedimento dell'Autorità, sulla base dei conferimenti in essere e gli importi determinati *ex-post* in applicazione dei nuovi corrispettivi;
- con riferimento al punto i), la maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha evidenziato l'opportunità di prevedere un meccanismo di conferimento *ex-post* anche alle aree di prelievo e/o di non escludere la possibilità del ricorso ad un conferimento implicito presso le suddette aree;
 - con riferimento al punto ii), quasi tutti i soggetti interessati si sono detti favorevoli all'introduzione di un sistema di conferimento *ex-post* presso i punti di riconsegna in ragione della sua semplicità attuativa e della maggiore flessibilità garantita al sistema;
 - con riferimento al punto iii), i soggetti interessati hanno accolto positivamente l'orientamento di superare l'attuale sistema di penali presso i punti di riconsegna; alcuni partecipanti hanno, inoltre, proposto di ridefinire i corrispettivi di scostamento anche presso le aree di prelievo;
 - con riferimento al punto iv), relativo all'ambito di applicazione del nuovo meccanismo di conferimento *ex-post*, le posizioni dei partecipanti alla consultazione sono fortemente differenziate. Alcuni utenti concordano con gli orientamenti dell'Autorità ed hanno evidenziato, anche in incontri tecnici con gli uffici, la necessità di prevedere un regime obbligatorio basato sul conferimento *ex-post* almeno per i soggetti abilitati al mercato dei servizi di dispacciamento, in quanto un regime opzionale potrebbe distorcere il funzionamento del mercato stesso; altri ritengono che la totale variabilizzazione del conferimento potrebbe penalizzare gli impianti a più elevata regolarità di consumo; altri ancora sostengono che la delimitazione del perimetro della riforma alle sole unità

rilevanti possa creare effetti distorsivi in un sistema elettrico a cui partecipano tutte le unità di produzione termoelettrica. Viene infine da più parti richiesto di prevedere che la possibilità di adesione al nuovo modello di conferimento *ex-post* sia offerta a tutte le tipologie di impianti termoelettrici su base opzionale anziché obbligatoria;

- con riferimento al punto v), la maggior parte degli utenti si è espressa favorevolmente in merito ai criteri per la definizione del corrispettivo giornaliero da applicare al conferimento *ex-post*; molti utenti, tuttavia, hanno segnalato la necessità di chiarire come sarà applicato il Corrispettivo di Misura nel quadro del nuovo sistema ed hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'attuale regime di riduzione tariffaria applicato ai punti di riconsegna ubicati entro 15 km dalla rete nazionale;
- con riferimento al punto vi), i partecipanti alla consultazione hanno accolto positivamente l'orientamento di mantenere per l'anno termico in corso l'attuale livello di garanzie correlato ai conferimenti già effettuati; per gli anni successivi, la maggioranza degli utenti ha chiesto che il monitoraggio e l'adeguamento del sistema di garanzie sia oggetto di una consultazione ad hoc;
- con riferimento al punto vii), la maggior parte dei soggetti intervenuti si è detta favorevole all'orientamento dell'Autorità di procedere già in corso di anno termico alla riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, solo a condizione che la medesima riforma preveda un regime di scelta opzionale per tutti gli impianti tra regime attuale e conferimento *ex-post*.

RITENUTO:

- di avviare un progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- che l'intervento di riforma debba inserirsi in un più ampio percorso di revisione che, dopo una fase di sperimentazione presso i punti di riconsegna della rete che alimentano impianti di generazione elettrica e sulla base dei risultati ottenuti, possa essere esteso alla generalità dei punti di riconsegna, al fine di conseguire l'obiettivo finale di riformare in maniera coerente e non discriminatoria la disciplina dei criteri di conferimento per tutte le categorie di utenze (termoelettrici, industriali e civili);
- che la scelta di iniziare la sperimentazione dai punti che alimentano impianti termoelettrici sia giustificata dal loro limitato numero, nonché dalle esigenze del sistema elettrico di disporre di modalità di conferimento più flessibili per far fronte in maniera tempestiva ed efficiente alle mutate condizioni di funzionamento del sistema elettrico, anche in prossimità del tempo reale;
- che le criticità riportate dagli utenti circa gli effetti della riforma sulle dinamiche del mercato elettrico e sulla ripartizione dei costi del trasporto del gas fra

- impianti termoelettrici non possano trovare soluzione nell'ambito di un regime d'accesso e tariffario del servizio di trasporto differenziato per tecnologia di impianto in quanto non compatibile con il principio di parità di trattamento degli utenti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento 715/2009;
- che, alla luce degli esiti delle due fasi di consultazione, sia opportuno prevedere:
 - 1) il mantenimento di un regime di conferimento ex-ante nel quale siano previste tutte le tipologie di prodotti di capacità ora disponibili presso i punti di interconnessione con i paesi dell'Unione Europea;
 - 2) che l'ambito di applicazione del progetto pilota comprenda tutte le tipologie di impianti termoelettrici al fine di consentire a ciascun utente di scegliere la composizione del portafoglio di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione;
 - 3) che la messa a disposizione dei prodotti di capacità di durata infra-annuale da parte dell'impresa di trasporto avvenga non appena possibile, secondo una tempistica definita dalla medesima impresa, in considerazione dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi amministrativi;
 - 4) che la tempistica di cui al punto precedente preveda comunque l'introduzione del prodotto di capacità giornaliera entro il prossimo mese di gennaio 2017;
 - 5) il mantenimento del c.d. "sconto distanza" per il solo prodotto di capacità annuale;
 - 6) il riproporzionamento su base giornaliera, a partire dall'1 ottobre 2016, delle penali applicabili in caso di scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, attualmente calcolate su base annuale;
 - 7) il mantenimento presso le aree di prelievo delle attuali modalità di conferimento fino alla eventuale estensione del nuovo regime di conferimento a tutte le tipologie di punti di riconsegna sottese alle medesime aree;
 - che il corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero sia inizialmente individuato applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera, un coefficiente moltiplicativo pari a 10; tale valore è stato calcolato applicando il criterio, evidenziato nel documento per la consultazione 613/2015/R/gas, di copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto con sostanziale mantenimento dell'attuale equilibrio del contributo tra le diverse tipologie di utenza (termoelettrici, industriali e civili), tenendo conto del nuovo portafoglio di prodotti previsto nel progetto pilota e della possibilità per ciascun utente di scegliere la composizione di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione;
 - opportuno, consentire comunque ai soggetti interessati di formulare osservazioni motivate in merito alla quantificazione del predetto coefficiente moltiplicativo; ciò in quanto, l'applicazione dei criteri posti in consultazione, richiamati al precedente punto, al nuovo contesto nel quale ciascun utente può scegliere la

composizione del proprio portafoglio di prodotti di capacità, determina un valore del moltiplicatore diverso da quello corrispondente al corrispettivo giornaliero prospettato nel documento 613/2015/R/gas; pertanto, sebbene non sia in discussione il richiamato criterio, si ritiene tuttavia di garantire la massima partecipazione ai soggetti interessati con riferimento alla sua concreta applicazione;

- che, ai fini di cui al precedente punto, sia opportuno assegnare un termine per presentare osservazioni coerente con le tempistiche previste per il conferimento annuale relative all'anno termico 2016/2017; tale termine deve essere, pertanto, fissato all'11 luglio 2016;
- in esito alle osservazioni eventualmente pervenute, l'Autorità potrà modificare il valore del coefficiente moltiplicativo che, in assenza di espresse indicazioni entro il 5 agosto 2016 si dovrà ritenere confermato;
- che i coefficienti moltiplicativi relativi agli altri prodotti di capacità infra-annuale siano individuati in esito ad una specifica successiva fase di consultazione dell'Autorità;
- con riferimento alle proposte dei soggetti consultati attinenti altre disposizioni della deliberazione 137/02 e/o dei codici di trasporto approvati dall'Autorità, di rimandare ad un eventuale successivo provvedimento l'eliminazione dell'attuale conferimento di capacità annuale del mese di agosto in quanto avente effetti anche su soggetti ai quali non si applica il progetto pilota; si ritiene inoltre prematura l'introduzione di conferimento con sessioni *intra-day* che sarà valutata al termine del periodo di sperimentazione;
- di disporre che l'impresa di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti

DELIBERA

1. di avviare un progetto pilota per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica che preveda:
 - a) il conferimento da parte dell'impresa di trasporto di tutte le tipologie di prodotti di capacità ora disponibili presso i punti di interconnessione con i paesi dell'Unione Europea;
 - b) che la messa a disposizione dei prodotti di capacità di durata infra-annuale da parte dell'impresa di trasporto avvenga non appena possibile, secondo una tempistica definita dalla medesima impresa, in considerazione dei tempi necessari all'adeguamento dei sistemi informativi e dei processi amministrativi;

- c) che la tempistica, di cui alla precedente lettera b), preveda comunque l'introduzione del prodotto di capacità giornaliera entro il prossimo mese di gennaio 2017;
- d) a partire dall'1 ottobre 2016 che, nel caso in cui in un punto di riconsegna della rete di trasporto gas che alimenta impianti di generazione di energia elettrica si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita al medesimo utente, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno;
2. di prevedere che il corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero sia calcolato applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera, un coefficiente moltiplicativo pari a 10, salvo eventuali successive disposizioni dell'Autorità;
 3. di prevedere che i soggetti interessati possano inviare osservazioni in merito alla coerenza di quanto previsto al precedente punto 2, con i criteri esposti in motivazione entro e non oltre l'11 luglio 2016, tramite email all'indirizzo mercati@autorita.energia.it;
 4. di prevedere che, qualora l'Autorità, con provvedimento da adottare non oltre il 5 agosto 2016, non modifichi il valore del coefficiente moltiplicativo fissato al punto 2, esso deve intendersi confermato;
 5. di prevedere che l'impresa di trasporto predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione e la trasmetta all'Autorità, previa effettuazione della consultazione degli utenti, contestualmente alla proposta di tempistica di cui alla precedente lettera b);
 6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto interessate;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

24 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni